

u_38/24

Roma, 29 febbraio 2024

Spettabile

Ministero dell'Economia e delle Finanze*Dipartimento del Tesoro**Direzione V – Ufficio II*

via XX Settembre, 97

00187 – Roma

Oggetto: UNIREC – Contributo nell'ambito della consultazione pubblica concernente lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2021/2167 (SMD).

Premesse

UNIREC – Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito, Associazione aderente a Confindustria SIT – è stata fondata nel 1998, vanta oltre 20 anni di attività e riunisce quasi 200 imprese dei servizi a tutela del credito, pari a circa l'80% del mercato italiano del settore. Le imprese associate ad UNIREC operano in forza di autorizzazione ex art. 115 TULPS o 106 TUB e svolgono, per conto di Committenti titolari di un credito, un servizio che comprende gli interventi che rientrano nel percorso di confronto con il debitore durante il quale le due parti si accordano per trovare una soluzione a fronte di obbligazioni non adempiute, come rate scadute, bollette non pagate o fatture non evase. Le aziende associate a UNIREC garantiscono piani di rientro sostenibili e soluzioni personalizzate per ogni singolo cliente.

Tra le Committenti di UNIREC figurano banche, società finanziarie e di leasing, di noleggio, di telecomunicazioni, di energia e pubblica utilità, PMI e grandi imprese, Pubblica Amministrazione, sia centrale che locale. Nel 2022 le Associate UNIREC hanno gestito 43,7 milioni di pratiche in conto terzi, per un controvalore di 158,4 miliardi di euro.

Oltre ad aderire a Confindustria SIT, UNIREC è membro della Federazione Europea delle Associazioni Nazionali del Comparto (FENCA). Nel 2014 insieme ad alcune delle principali Associazioni dei Consumatori ha creato il FORUM UNIREC – CONSUMATORI, un tavolo di lavoro strutturato e permanente che ha redatto l'unico Codice di condotta riconosciuto a livello europeo e che si pone come obiettivo la promozione della co-regolamentazione, la tutela del consumatore e della professionalità degli addetti del settore.

Proprio in ragione delle esperienze e dei volumi di mercato riuniti da UNIREC, l'Associazione gode di una prospettiva privilegiata rispetto alle attività oggetto della Direttiva (UE) 2021/2167 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, dalla quale sorgono le osservazioni di cui al presente documento.

Osservazioni di carattere generale

In primo luogo, preme esprimere apprezzamento per l'impianto complessivo dello schema di decreto legislativo posto in pubblica consultazione, che tiene adeguatamente in considerazione le principali caratteristiche, e la composizione, del mercato nazionale della tutela del credito, recependo peraltro anche alcune delle considerazioni rese da UNIREC presso la Commissione Politiche dell'Unione Europea del Senato nell'ambito dell'audizione sul disegno di legge di delegazione europea (Atto Senato 969) del 16 gennaio scorso.

Cionondimeno, il presente contributo intende stimolare il Ministero, ed il Governo tutto, a svolgere delle ulteriori valutazioni almeno rispetto ai seguenti elementi:

- l'estensione dei termini di durata del periodo transitorio, con la possibilità di prevedere 6 mesi dalla data in cui il quadro regolatorio di riferimento risulti completo;
- l'esenzione delle operazioni di cartolarizzazione ex legge 130 del 1999, con una sola classe di titoli (c.d. *monotranche*), dall'ambito di applicazione della normativa, come è già previsto per le cartolarizzazioni con più classi di titoli, direttamente nell'articolo del Testo Unico Bancario (come modificato per effetto dell'introduzione delle nuove norme);
- la possibilità di riconoscere ai soggetti titolari della nuova licenza per la gestione di crediti la facoltà di accedere all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per garantire il rintraccio dei debitori;
- la possibilità di prevedere espressamente, con riferimento al regime dell'informativa al debitore ceduto, che l'adempimento dell'obbligo configuri un'obbligazione di mezzi e non di risultato e che l'adempimento di tale obbligo non interferisca con l'ordinato svolgimento dei procedimenti giudiziari pendenti secondo le relative norme processuali (determinandone, ad esempio, la sospensione);
- l'esclusione dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali dal novero dei destinatari delle sanzioni per l'inosservanza della normativa;
- la possibilità di chiarire che la nuova normativa non troverà applicazione per i crediti già trasferiti al momento dell'entrata in vigore della normativa stessa (in quanto gli stessi non risultano più segnalati presso la Centrale dei Rischi e sono già fuoriusciti dal sistema bancario al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme).

Con l'ambizione di fornire una più attenta e completa disamina delle osservazioni formulate dall'Associazione rispetto a questi punti, abbiamo ritenuto utile, per maggiore comprensibilità, presentare le osservazioni dell'UNIREC attraverso l'inserimento di note descrittive e di commento a margine dello schema di decreto in consultazione.

Le considerazioni che seguono rispecchiano il giudizio dell'Associazione, assistita dai propri consulenti legali (avv.ti Giuseppe De Simone ed Alfonso Parziale dello Studio legale Gianni&Origoni per le questioni di natura meramente tecnica legate alla trasposizione della Direttiva nell'ordinamento italiano, e non ricomprendono valutazioni di *policy* e/o altro giudizio sulle scelte di merito adottate dal Legislatore con riguardo al recepimento della Direttiva.

Commenti al testo posto in consultazione

La tabella di seguito riporta, nella colonna sinistra, il testo delle modifiche al TUB proposte dal Documento di Consultazione e, nella colonna destra, le proposte di integrazione e/o modifica o commenti rispetto al testo in esame. UNIREC è a disposizione del Parlamento, del Governo e di tutte le Istituzioni preposte o interessate al recepimento della Direttiva, per contribuire con entusiasmo e impegno ad ogni iniziativa relativa alle tematiche trattate nel presente documento, con l'ambizione di poter favorire il buon funzionamento e la competitività nel mercato della tutela del credito.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, Le invio i miei più cordiali saluti.



Marcello Grimaldi
Presidente UNIREC

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
<u>1. MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, n. 385</u>	
TITOLI da I a IV	
<i>(omissis)</i>	
TITOLO V	
SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO	
Capo I	
<u>Concessione di finanziamenti e soggetti operanti nel settore finanziario</u>	
Articoli da 106 a 111-bis	
<i>(omissis)</i>	
Articolo 112	
<i>(omissis)</i>	
8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall'articolo 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo 106. La Banca d'Italia può	

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
dettare disposizioni per escludere l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste dal presente titolo capo .	
Articoli da 112-bis a 113-ter	
<i>(omissis)</i>	
Articolo 114	
<i>(omissis)</i>	
2. Le disposizioni del presente titolo capo non si applicano ai soggetti, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia, già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sull'attività finanziaria svolta.	
<i>(omissis)</i>	
Capo II	
<u>Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza</u>	
Articolo 114. 1	
<i>(Definizioni)</i>	
1. <u>Ai fini del presente Capo l'espressione:</u>	
a) <u>«crediti in sofferenza»: indica i crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo disposizioni attuative della Banca d'Italia;</u>	Considerata l'esclusione dei crediti UTP e <i>past due</i> dal recepimento della Direttiva, andrebbe chiarito all'art. 114.9 che gli intermediari autorizzati all'estero potranno svolgere in Italia solo attività di gestione di crediti in sofferenza (cfr. par. 2) poiché

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
	altrimenti si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra operatori del mercato unico.
<p><u>b) «gestione di crediti in sofferenza»: indica lo svolgimento di una o più delle seguenti attività in relazione a crediti in sofferenza:</u></p>	
<p>1) <u>la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore;</u></p> <p>2) <u>la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall'acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 106; non rilevano a tali fini l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento. Non rientra nel presente punto 2) l'attività svolta da intermediari del credito come definiti dagli articoli 120-quinquies, comma 1, lettera g), e 121, comma 1, lettera h);</u></p>	<p>Si suggerisce l'inserimento, tra le eccezioni testuali, della “modifica dei tassi, dei prezzi e delle altre condizioni previste dal contratto” e la posticipazione dei termini di pagamento “anche mediante predisposizione di un nuovo piano di ammortamento”.</p> <p>Si prega inoltre di chiarire la posizione degli agenti in attività finanziaria per le attività previste dall'art. 128-quaterdecies TUB.</p>
<p>3) <u>la gestione dei reclami dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti in sofferenza, i gestori di crediti in sofferenza e i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza;</u></p>	
<p>4) <u>l'informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto;</u></p>	
<p>c) <u>«gestori di crediti in sofferenza»: indica le società iscritte nell'albo di cui all'articolo 114.5 che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza;</u></p>	
<p>d) <u>«gestori di crediti dell'Unione europea»: indica le imprese autorizzate ai sensi della direttiva (UE) 2021/2167 in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia all'esercizio dell'attività di gestione di crediti per conto di acquirenti di crediti;</u></p>	
<p>e) <u>«acquirenti di crediti in sofferenza»: indica la persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale acquista crediti in sofferenza;</u></p>	<p>Il concetto di “esercizio della propria attività commerciale o professionale”, ripreso dal testo della Direttiva, potrebbe essere ulteriormente chiarito nella sua trasposizione nel diritto italiano.</p>

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
	<p>In particolare, andrebbe chiarito che l'investimento in crediti è attività sottratta a riserva e che, quindi, il concetto di attività <i>“commerciale o professionale”</i> può intendersi sia in senso ampio (e.g., per il caso in cui l'attività di acquisto dei crediti non sia l'attività principale della società ma sia attività accessoria ovvero strumentale al perseguimento del proprio oggetto sociale) sia nel senso di attività principale/esclusiva svolta (in pratica, potrà costituirsi una società la quale abbia come oggetto sociale esclusivamente l'investimento in crediti deteriorati).</p> <p>Tale ricostruzione appare peraltro coerente con la circostanza che le disposizioni transitorie rimuovono il limite per le società di recupero stragiudiziale del credito 115 TULPS di acquisto di crediti bancari fissato al doppio del patrimonio sociale (art. 2, DM 53/2015).</p> <p>Si suggerisce quindi di inserire un inciso del seguente tenore: <i>“che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, in via principale o accessoria alla medesima, e anche quale oggetto esclusivo dell'attività commerciale o professionale [...]”</i> o altra formula del medesimo tenore.</p>
<p><u>f) «Stato di origine del gestore di crediti» indica lo Stato dell'Unione europea in cui il gestore di crediti è stato autorizzato all'esercizio dell'attività;</u></p>	
<p><u>g) «Stato di origine dell'acquirente di crediti in sofferenza» indica lo Stato dell'Unione europea in cui l'acquirente di crediti in sofferenza o, per gli acquirenti di crediti in sofferenza di Stati terzi, il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 114.3, comma 3, ha la residenza, il domicilio o la sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato nel quale è situata la sua sede principale;</u></p>	

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
<p><u>h) «Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza» indica lo Stato dell'Unione europea, nel quale il gestore di crediti in sofferenza ha una succursale o presta attività di gestione di crediti in sofferenza, ovvero dove ha domicilio il debitore ceduto;</u></p>	
<p><u>i) «Stato in cui è stato concesso il credito in sofferenza» indica lo Stato dell'Unione europea nel quale il credito in sofferenza è stato concesso.</u></p>	
<p><u>2. Se non diversamente disposto, le norme del presente Capo che fanno riferimento all'acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza si applicano anche all'acquisto e alla gestione dei contratti sulla base dei quali il credito in sofferenza è stato concesso.</u></p>	
<p><u>3. Le definizioni indicate al comma 1 si applicano anche ai fini dei Titoli VI e VIII.</u></p>	
<p>Articolo 114.2</p>	
<p><i>(Ambito di applicazione)</i></p>	
<p><u>1. Le disposizioni del presente Capo si applicano all'acquisto di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza e alla gestione di crediti in sofferenza, ad eccezione, e salvo ove diversamente disposto, dei casi in cui la gestione sia svolta da:</u></p>	<p>Si prega di chiarire in questo articolo oppure al successivo articolo 114.3 che l'attività di gestione può essere eseguita anche con riguardo a crediti in sofferenza divenuti in bonis/forbearance/utp successivamente all'affidamento. In tal senso è chiaro il disposto del Considerando (12) della Direttiva: "Un credito deteriorato originariamente concesso da un ente creditizio potrebbe diventare un credito in bonis nel corso del processo di gestione del credito. In tal caso i gestori di crediti dovrebbero poter proseguire le proprie attività, sulla base della loro autorizzazione in qualità di gestori di crediti a norma della presente direttiva"</p>
<p><u>a) gestori, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per conto degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del medesimo decreto da essi gestiti;</u></p>	<p>Potrebbe essere utile specificare anche in questo caso "con riferimento ai crediti da questi ultimi concessi o acquistati".</p>

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
<p><u>b) banche, anche con riferimento ai crediti dalle stesse concessi o acquistati;</u></p> <p><u>c) intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, anche con riferimento ai crediti dagli stessi concessi o acquistati, se l'attività è esercitata in Italia. Gli intermediari possono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia se autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6, comma 5.</u></p>	<p>Si prega di valutare se estendere l'ambito di eccezione includendo anche la gestione di crediti affidati da terzi. In linea generale si suggerisce di chiarire espressamente se alla gestione "conto terzi" esercitata da un intermediario 106 si applichino o meno le disposizioni di questo capo e che gli stessi possano svolgere senza autorizzazione o comunicazione specifica anche le attività di detenzione di fondi di cui al proposto art. 114.7.</p> <p>In linea generale, allo scopo di chiarire ulteriormente l'ambito di applicazione delle nuove norme, si suggerisce altresì di valutare se fare riferimento al concetto di gestione "<i>per conto proprio</i>" allo scopo di individuare l'area di disapplicazione delle nuove regole.</p>
<p><u>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114.10, le disposizioni del presente Capo non si applicano alla gestione di crediti in sofferenza effettuata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, quando l'acquirente di crediti in sofferenza è una società veicolo per la cartolarizzazione di cui all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402.</u></p>	<p>La definizione di SSPE contenuta nel Reg. 2017/2402 non corrisponde integralmente a quella prevista dalla legge 130/99 (perché fa riferimento solo alle SPV coinvolte in operazioni che prevedono segmentazione del rischio).</p> <p>Considerata la chiara previsione della disciplina delle disposizioni transitorie e finali, (art. XXX, comma 5), si suggerisce di aggiungere, successivamente al riferimento alla "<i>società veicolo per la cartolarizzazione di cui all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402</i>" un ulteriore richiamo alle "<i>società veicolo di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130</i>".</p> <p>Tale modifica appare legittima e non in contrasto con la disciplina della Direttiva considerato che nelle cartolarizzazioni di cui alla Legge 130/99 la gestione dei crediti è già obbligatoriamente</p>

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
	affidata ad un servicer autorizzato ai sensi dell'articolo 106 TUB o dotato di licenza bancaria (cfr. art. 2, comma 6 legge 130/1999).
<p>3. <u>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati altri soggetti che, in considerazione dell'attività svolta, sono esclusi dall'applicazione del presente Capo.</u></p>	
<p><u>Articolo 114.3</u></p>	
<p><i><u>(Acquisto e gestione di crediti in sofferenza)</u></i></p>	
<p>1. <u>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114.2, l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza è riservata alle banche, agli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 e ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6. Questi ultimi soggetti possono svolgere anche attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.</u></p>	<p>Si comprende dalla lettura del testo che le società di recupero crediti ex art. 115 TULPS che abbiano acquistato crediti in proprio dovranno nominare un gestore. Si suggerisce di valutare una potenziale deroga (che potrebbe però essere considerata potenzialmente in contrasto con il testo della Direttiva con riguardo all'acquisto di crediti successivamente all'entrata in vigore del decreto di recepimento e la cui valutazione si rimette dunque all'estensore – si veda anche il commento all'articolo XXX).</p> <p>Fermo restando quanto precede, appare però in ogni caso opportuno chiarire che le attività di recupero stragiudiziale dei crediti potranno essere affidate dalla società di recupero acquirente ad un gestore autorizzato, e da quest'ultimo nuovamente alle società di recupero crediti ex art. 115 TULPS, e che non vi è un conflitto di interessi quando acquirente di crediti e società delegata di funzioni esternalizzate autorizzata ex 115 TULPS sono la stessa persona o fanno riferimento alla stessa compagine sociale.</p>

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
	<p>Ciò in quanto la supervisione dell'autorità di vigilanza resta comunque applicabile, vi è comunque tracciabilità dell'operazione per il tramite del gestore autorizzato ed, in ogni caso, la sovrapposizione del ruolo di gestore ed acquirente (oppure di acquirente e di soggetto delegato di funzioni esternalizzate) non comporta potenziali profili di abuso da parte dei soggetti coinvolti.</p> <p>In aggiunta a quanto sopra, andrebbe anche chiarito che il gestore autorizzato di crediti può a sua volta essere acquirente in proprio di crediti da gestire (e che può procedere autonomamente alla loro gestione, anche delegando le attività di recupero ad una società di recupero ex art. 115 TULPS). Tale soluzione appare peraltro in linea con quanto riportato dalla Direttiva NPL ai Consideranda (32) e (46).</p> <p>Si ricorda infine che con riguardo all'operatività degli intermediari 106 TUB, la normativa secondaria andrà rivista alla luce del tenore di questa disposizione (cfr. Banca d'Italia, Circolare 288 del 3 aprile 2015, I.3.8, ove si specifica che l'attività di recupero crediti può essere svolta solo <i>in via ancillare</i>).</p>
<p>2. <u>L'acquirente di crediti in sofferenza nomina un gestore di crediti in sofferenza, una banca o un intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 per svolgere l'attività di gestione dei crediti in sofferenza acquistati. L'acquisto a titolo oneroso di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza non costituisce attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 106.</u></p>	
<p>3. <u>L'acquirente di crediti in sofferenza avente sede in uno Stato terzo nomina un rappresentante avente residenza, domicilio o sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, sede principale in Italia o in un altro Stato</u></p>	

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
<p><u>dell'Unione europea. Al rappresentante nominato si applicano le disposizioni del presente Capo riferite all'acquirente di crediti in sofferenza.</u></p>	
<p><u>4. Il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 nominato ai sensi del comma 2 presta i propri servizi nei confronti dell'acquirente di crediti in sofferenza sulla base di un contratto di gestione stipulato in forma scritta.</u></p>	
<p><u>5. Il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 nominato ai sensi del comma 2:</u></p>	
<p><u>a) assicura il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e nazionali applicabili al credito;</u></p>	
<p><u>b) comunica all'atto della nomina alla Banca d'Italia le proprie generalità, il nominativo dell'acquirente di crediti in sofferenza e gli estremi dell'incarico assunto;</u></p>	<p>“All'atto della nomina” indica una sostanziale contestualità – si ritiene opportuno individuare un termine per assolvere all'adempimento segnaletico (e.g., 15 giorni lavorativi).</p>
<p><u>c) in caso di cessione dei crediti in sofferenza gestiti ad un altro acquirente di crediti in sofferenza, comunica con periodicità almeno semestrale alla Banca d'Italia i dati identificativi del nuovo acquirente di crediti in sofferenza e le caratteristiche dei crediti e dei contratti oggetto di cessione, inclusi l'importo dovuto aggregato, il numero e l'ammontare dei crediti ceduti, eventuali garanzie e se il debitore è un consumatore. La Banca d'Italia può prevedere frequenze maggiori;</u></p>	<p>Comprendiamo dalla lettura del testo che si intenda prevedere che il gestore “comunica, con periodicità almeno semestrale, alla Banca d'Italia la conclusione di operazioni di cessione aventi ad oggetto i crediti in sofferenza gestiti da una acquirente di crediti in sofferenza ad altro acquirente di crediti in sofferenza, indicando per ciascuna operazione i dati identificativi del nuovo acquirente di crediti in sofferenza e le caratteristiche dei crediti e dei contratti oggetto di cessione, inclusi l'importo dovuto aggregato, il numero e l'ammontare dei crediti ceduti, eventuali garanzie e se il debitore è un consumatore”.</p> <p>Si suggerisce la revisione del testo secondo la formula riportata sopra, per evitare potenziali incertezze interpretative in quanto il gestore dei crediti in sofferenza nominato da un soggetto acquirente, che successivamente cede detti crediti, difficilmente</p>

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
	<p>potrebbe comunicare all'Autorità i dati richiesti una volta terminato l'affidamento in gestione delle posizioni.</p> <p>Tali obblighi di comunicazione andrebbero integrati nel framework complessivo delle segnalazioni di vigilanza periodiche già presentate dagli intermediari.</p>
<p><u>d) assolve agli obblighi di informativa periodica previsti verso la Banca d'Italia.</u></p>	<p>La locuzione “<i>previsti verso</i>” non è mai utilizzata nel TUB. Per coerenza stilistica, si suggerisce di utilizzare la formula “da rendere nei confronti della Banca d'Italia”.</p>
<p><u>6. [Fermo restando quanto previsto dal comma 5,] gli acquirenti di crediti in sofferenza partecipano alla centrale dei rischi della Banca d'Italia e assolvono l'obbligo di segnalazione per il tramite di banche, intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 o gestori di crediti in sofferenza iscritti all'albo di cui all'articolo 114.5.</u></p>	<p>Si suggerisce di inserire anche il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 114.3, comma 3 per comprendere il caso degli acquirenti di crediti in sofferenza di Stati terzi. Tale inserimento – finalizzato ad evitare che il sistema finanziario perda traccia di informazioni relative al merito creditizio dei debitori ceduti ad acquirenti di Stati terzi – richiede un'abilitazione di tale rappresentante ai fini della partecipazione in Centrale Rischi nel caso in cui detto rappresentante, le cui caratteristiche soggettive non sono indicate dalla Direttiva, non sia un intermediario ex art. 106 T.U.B ovvero una banca (ossia un soggetto che già di suo partecipa alla Centrale Rischi).</p>
<p><u>7. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente:</u></p>	<p>Può essere opportuno specificare che tali attività sono svolte solo con riguardo ai casi di attività transfrontaliera.</p>
<p><u>a) le informazioni ricevute ai sensi del comma 5, lettera b), alle autorità dello Stato membro ospitante e alle autorità dello Stato in cui è stato concesso il credito, se diverse; e</u></p>	
<p><u>b) le informazioni ricevute ai sensi del comma 5, lettera c), alle autorità dello Stato membro ospitante e alle autorità dello Stato membro di origine del nuovo acquirente di crediti in sofferenza, se diverse.</u></p>	

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
8. <u>La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.</u>	
<u>Articolo 114.4</u>	
<i><u>(Informativa ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza e altri obblighi di comunicazione)</u></i>	
1. <u>Le banche forniscono ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza le informazioni necessarie per effettuare una valutazione del credito e la probabilità di recuperare il relativo valore. Le informazioni sono fornite anche quando il potenziale acquirente è una banca.</u>	
2. <u>Le banche trasmettono alla Banca d'Italia e, se del caso, all'autorità competente dello Stato ospitante, con periodicità almeno semestrale, le informazioni relative ai crediti in sofferenza ceduti. La Banca d'Italia può prevedere una frequenza maggiore.</u>	Per maggiore chiarezza, si suggerisce di rivedere il testo modificando "le informazioni relative ai crediti in sofferenza tempo per tempo dalle stesse ceduti".
3. <u>La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo in conformità a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2021/2167 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea.</u>	
4. <u>Le disposizioni indicate al comma 2 si applicano anche agli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106.</u>	
5. <u>Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca d'Italia può identificare ulteriori casi in cui le informazioni necessarie per effettuare una valutazione del credito e la probabilità di recuperare il relativo valore sono fornite al potenziale acquirente di crediti in sofferenza, disciplinando modalità e contenuti dell'informativa.</u>	
<u>Articolo 114.5</u>	
<i><u>(Albo dei gestori dei crediti in sofferenza)</u></i>	
1. <u>La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente e accessibile sul sito internet, i gestori di crediti in sofferenza autorizzati in Italia ai sensi dell'articolo 114.6.</u>	Considerata la differenza di tempistica ("periodicamente" per l'iscrizione, "senza indugio" per la revoca) andrebbe chiarita la

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
<p><u>La Banca d'Italia aggiorna le informazioni contenute nell'albo periodicamente e, in caso di revoca dell'autorizzazione, senza indugio.</u></p>	<p>possibilità di cominciare ad operare anche prima dell'iscrizione all'albo sulla base di una comunicazione di iscrizione, ovvero assicurare l'aggiornamento dell'albo almeno su base quindicinale.</p>
<p><u>2. I gestori di crediti in sofferenza indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.</u></p>	
<p><u>3. La Banca d'Italia iscrive altresì nell'albo i gestori di crediti dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9.</u></p>	<p>Si suggerisce di valutare la predisposizione di apposita sezione, considerato che i gestori UE hanno obblighi appositi (e.g., assicurare che il personale parli la lingua dello Stato in cui sono prestati i servizi).</p>
<p>Articolo 114.6</p>	
<p><i>(Autorizzazione)</i></p>	
<p><u>1. La Banca d'Italia autorizza i gestori di crediti in sofferenza quando ricorrano le seguenti condizioni:</u></p>	
<p><u>a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;</u></p>	
<p><u>b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica, ove è svolta almeno una parte dell'attività di cui all'articolo 114.1, comma 1, lettera b), numero 1;</u></p>	
<p><u>c) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114.13, commi 1 e 3;</u></p>	
<p><u>d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114.13, comma 2;</u></p>	

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
<p>e) <u>venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, i dispositivi di governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei reclami.</u></p>	
<p>2. <u>La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando, dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1, non risulti assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal presente Capo e dalle relative disposizioni attuative, nonché delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori.</u></p>	
<p>3. <u>La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i criteri di valutazione delle condizioni indicate nel comma 1, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando il gestore di crediti in sofferenza autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.</u></p>	<p>Anche ai fini di opportuna valutazione da parte del regolatore di secondo livello, si prega di considerare che la valutazione dei requisiti di autorizzazione dovrebbe essere improntata all'osservanza di principi di proporzionalità e gradazione, anche in considerazione del volume di affari gestito e della tipologia di attività svolta (e.g., attività crossborder) ed in considerazione della circostanza che l'attività dei gestori di crediti non comporta sollecitazione o raccolta del risparmio (e, conseguentemente, vengono meno necessità di fissare requisiti organizzativi e/o patrimoniali stringenti).</p>
<p>4. <u>Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca d'Italia autorizza i gestori di crediti in sofferenza che nell'esercizio dell'attività intendono ricevere e detenere fondi dai debitori, quando sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 114.7. I gestori di crediti in sofferenza che nell'esercizio dell'attività non intendono ricevere e detenere fondi dai debitori ne danno atto nell'istanza di autorizzazione.</u></p>	
<p>5. <u>Gli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 possono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.</u></p>	

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
<p>6. <u>La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.</u></p>	
<p><u>Articolo 114.7</u></p>	
<p><i><u>(Detenzione di fondi)</u></i></p>	
<p>1. <u>I gestori di crediti in sofferenza possono ricevere e detenere fondi dai debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti di crediti in sofferenza quando ricorrano le seguenti condizioni:</u></p>	<p>Le società di recupero stragiudiziale già pongono in essere l'attività di <i>"delega transattiva ed incasso per conto della mandante ovvero per conto ed in nome della stessa"</i> (cfr. circolare Ministero dell'Interno 557/PAS/6909/12015(1)).</p> <p>Sul mercato italiano tale prassi è generalmente accettata ed il quadro regolamentare già prevede presidi di tutela per i mandanti (e.g. si veda l'obbligo per i <i>servicer</i> di cartolarizzazione di trasferire sui conti della SPV di cartolarizzazione gli incassi ottenuti entro 2 giorni lavorativi, v. Circolare 288 Tit. III Cap. 1 Sez. VII).</p> <p>Si chiede dunque di valutare se estendere il regime di segregazione patrimoniale anche <i>"ai soggetti autorizzati cui sono affidate le attività di gestione di crediti in sofferenza nell'ambito di un rapporto di esternalizzazione di funzioni aziendali"</i>, nei casi (presumibilmente residuali) in cui per qualsiasi ragione un sub-affidatario riceva un pagamento diretto da parte di un debitore. In tal senso, si potrebbe prevedere una regola di pronto trasferimento delle somme incassate sui conti dell'acquirente, sul modello di quanto già previsto per le operazioni di cartolarizzazione.</p> <p>Inoltre, un subaffidatario di servizi di gestione dovrebbe avere il diritto di ritenere le somme percepite quando è anche, al</p>

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
	<p>contempo, titolare del credito gestito (e.g., società autorizzata ex art. 115 TULPS che acquista in proprio un credito e ne ottiene la gestione). Tale precisazione potrebbe essere riflessa nell'articolo, prevedendo che l'acquirente/delegato di funzioni esternalizzate ne dia pronta informativa al gestore (ai fini dell'adempimento degli obblighi segnaletici previsti dal Documento di consultazione).</p>
<p>a) <u>le somme di denaro ricevute dai debitori di crediti in sofferenza gestiti per conto dei singoli acquirenti di crediti in sofferenza sono accreditate in un conto separato aperto presso una banca e ivi mantenute fino al loro trasferimento al rispettivo acquirente di crediti in sofferenza, secondo le condizioni con quest'ultimo concordate;</u></p>	
<p>b) <u>le somme di denaro depositate ai sensi della lettera a) prima del trasferimento a ciascun acquirente di crediti in sofferenza costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti da quello del gestore di crediti in sofferenza. Su tali patrimoni distinti non sono ammesse azioni dei creditori del gestore di crediti in sofferenza o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori della banca presso la quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli acquirenti di crediti in sofferenza sono ammesse nei limiti delle somme di spettanza di questi ultimi. Sulle somme di denaro depositate presso la banca non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dalla banca nei confronti del gestore di crediti in sofferenza.</u></p>	
<p>2. <u>I pagamenti effettuati dal debitore al gestore di crediti in sofferenza liberano il debitore dai relativi obblighi di pagamento nei confronti dell'acquirente di crediti in sofferenza. Per ciascun pagamento, il gestore di crediti in sofferenza rilascia al debitore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, quietanza attestante l'importo ricevuto, la data di estinzione dell'obbligazione e i dati identificativi della stessa.</u></p>	<p>Si prega di chiarire (anche nella documentazione di secondo livello) il concetto di supporto durevole (che assumiamo essere in linea con quello già rappresentato nelle disposizioni di trasparenza relative all'attività bancaria (Banca d'Italia, Provvedimento 29 luglio 2009 ss.mm.ii.), dunque prevedendosi anche l'ammissibilità di una trasmissione tramite strumenti</p>

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
	informatici, piattaforme proprietarie ed altri canali di comunicazione via internet).
3. <u>La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.</u>	
<u>Articolo 114.8</u>	
<i><u>(Principi generali)</u></i>	
1. <u>Gli acquirenti di crediti in sofferenza e i gestori di crediti in sofferenza, nei rapporti con i debitori:</u>	
a) <u>si comportano secondo correttezza, diligenza e trasparenza;</u>	
b) <u>forniscono informazioni corrette, chiare e non ingannevoli;</u>	
c) <u>garantiscono la riservatezza dei dati personali;</u>	
d) <u>nelle comunicazioni con i debitori agiscono senza molestia, coercizione o indebito condizionamento.</u>	<p>Si fa notare che la formula “<i>senza molestia, coercizione o indebito condizionamento</i>” è prevista dall’articolo 10 della Direttiva (la versione inglese della Direttiva riporta i termini “<i>harassment, coercion or undue influence</i>”).</p> <p>Non è chiaro, però, quale sia il corrispondente italiano, e se in particolare si intenda fare riferimento (i) al concetto già impiegato dall’articolo 25 del codice del consumo; (ii) a fattispecie di natura penale (e.g. 660 c.p - Quanto al concetto di “molestia”, peraltro, lo stesso è stato oggetto di intervento recente in giurisprudenza (Cass. 26018/2023)).</p> <p>Si invita quindi a valutare una modifica del comma facendo riferimento ai concetti di “<i>dolo</i>” “<i>raggiro</i>” e “<i>violenza</i>” che appaiono in linea con le previsioni del diritto civile nazionale.</p>

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
<u>Articolo 114.9</u>	
<i><u>(Operatività transfrontaliera)</u></i>	
<p>1. <u>I gestori di crediti in sofferenza italiani possono svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza negli altri Stati dell'Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia e delle disposizioni del presente Capo, nei limiti consentiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167 in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui è prestata l'attività.</u></p>	
<p>2. <u>I gestori di crediti dell'Unione europea possono svolgere le attività per le quali sono autorizzati nello Stato di origine nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, nei limiti e alle condizioni previste, in attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, per l'esercizio di dette attività da parte dei gestori di crediti in sofferenza italiani. L'avvio dell'operatività è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di origine del gestore di crediti in sofferenza.</u></p>	
<p>3. <u>I gestori di crediti dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi del comma 2 possono detenere fondi dei debitori a condizione che siano a ciò autorizzati nello Stato di origine e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 114.7. Essi possono rinegoziare termini e condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall'acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che ciò non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 106.</u></p>	
<p>4. <u>I gestori di crediti in sofferenza italiani possono stabilire succursali o svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.</u></p>	
<u>Articolo 114.10</u>	

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
<p style="text-align: center;"><i>(Informativa ai debitori ceduti)</i></p> <p>1. <u>In caso di acquisto di crediti in sofferenza, il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 nominato dall'acquirente di crediti in sofferenza per svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza ai sensi dell'articolo 114.3, comma 2, comunica individualmente al debitore ceduto l'avvenuta cessione su supporto cartaceo o altro supporto durevole dopo la cessione e in ogni caso prima dell'avvio del recupero del credito.</u></p>	<p>Premesso che l'attività di rintraccio del debitore è comunque prodromica al recupero del credito, l'obbligo di procedere ad una comunicazione al debitore prima di avviare il recupero può essere frustrata dalla circostanza che il debitore può risultare non rintracciabile agli indirizzi presenti in anagrafica e che, per contro, il gestore di crediti non ha accesso a repertori di dati aggiornati (e.g., anagrafe della popolazione residente) per individuare il domicilio più recente del debitore.</p> <p>Considerato che le regole di <i>public enforcement</i> (su tutte, sanzioni amministrative) previste dal Documento di Consultazione sono particolarmente incisive, si invita a chiarire che l'obbligo in capo al gestore debba qualificarsi come "obbligo di mezzi e non di risultato, e che in ogni caso tale obbligo si riterrà adempiuto ove il gestore abbia trasmesso la comunicazione all'ultimo indirizzo comunicato dal debitore alla banca cedente". In alternativa, potrebbe testualizzarsi un obbligo di aggiornamento dei dati anagrafici a cura del debitore.</p> <p>Per chiarezza, andrebbe anche precisato che in caso di azioni giudiziali/esecutive nei confronti del debitore, la pendenza dell'invio della comunicazione non sospende/interrompe tali procedimenti (assicurando così la prevalenza della disciplina processual-civilistica e fermo restando l'obbligo di subentro del creditore procedente ex art. 111 cpc ove applicabile). In tal senso si potrebbe chiarire che "la richiesta di trasmissione dell'informativa di cui al comma 1 non costituisce causa di</p>

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
	<p><i>sospensione o di interruzione dei procedimenti giudiziari pendenti</i>.</p> <p>Con riguardo a quanto precede, si evidenzia che l'art. 10 della Direttiva NPL non qualifica le conseguenze dell'obbligo di cui sopra e l'art. 23 comma 1 lett. k) si limita a sanzionare l'inosservanza da parte del gestore delle "disposizioni nazionali che recepiscono l'articolo 10". Si può concludere quindi nel senso dell'ammissibilità della modifica richiesta.</p> <p>In aggiunta a quanto sopra, si richiede di valutare, anche ai fini della conformità con il quadro normativo previsto in materia di gestione ed accesso ai dati personali, la possibile estensione ai gestori autorizzati della possibilità di accedere all'Anagrafe della popolazione residente a fini di rintraccio.</p> <p>Tale soluzione appare peraltro coerente con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il dettato del Considerando (36) della Direttiva NPL secondo cui <i>"un presupposto importante per lo svolgimento delle funzioni di acquirenti di crediti e di gestori di crediti dovrebbe essere la possibilità di accedere a tutte le informazioni pertinenti; gli Stati membri dovrebbero garantire tale accesso, rispettando al contempo le norme nazionali e dell'Unione in materia di protezione dei dati"</i>; - i criteri di delega che prevedono che occorre nell'esercizio della delega <i>"garantire la coerenza della disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori e dei debitori nonché con le norme in materia di protezione dei dati personal"</i>. laddove a livello europeo è

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
<p><u>2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata anche ogniqualvolta sia richiesta dal debitore ceduto.</u></p>	<p>ampiamento previsto presso gli Stati membri l'accesso delle società di tutela del credito alle banche dati pubbliche.</p> <p>Non è chiaro quali siano le conseguenze dell'inadempimento a fronte della richiesta del debitore (e/o del caso in cui la comunicazione non raggiunga il destinatario per irreperibilità).</p> <p>Trattandosi di formalità non necessaria ai fini del recupero del credito e non coerente con la disciplina codicistica e regolamentare relativa alle cessioni del credito, si suggerisce di chiarire questo aspetto, specificando che “la richiesta di tale comunicazione non interrompe le attività di gestione di crediti [in sofferenza] già avviate nei confronti del debitore”.</p> <p>Al riguardo, appare utile segnalare che la previsione di successive notifiche/comunicazioni creerebbe una confusione applicativa avuto riguardo al fatto che: (i) laddove si trovasse una soluzione transattiva, avrebbe poco senso parlare di ulteriori comunicazioni in quanto le parti (debitore e creditore) avranno canali di relazioni/negoziazioni correnti; e (ii) laddove invece si procedesse al recupero coattivo/giudiziale, dovranno trovare applicazione i termini e le modalità previste dal codice di procedura civile senza porre dubbi applicativi e superfetazioni al riguardo.</p>
<p><u>3. In tutte le successive comunicazioni con il debitore, i soggetti di cui al comma 1 indicano il punto di contatto a cui il debitore ceduto può rivolgersi per ricevere informazioni. Nel caso in cui sia stato nominato un nuovo soggetto che svolge l'attività di gestione di crediti in sofferenza, la prima comunicazione successiva alla nomina indica anche i dati identificativi e di contatto del nuovo soggetto incaricato della gestione di crediti in sofferenza e, se del caso, i riferimenti all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 114.6.</u></p>	

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
<p><u>4. La Banca d'Italia stabilisce il contenuto e le modalità delle comunicazioni di cui al presente articolo.</u></p>	<p>Si invita a valutare se rappresentare criteri indicativi che tengano conto dell'attuale prassi bancaria anche relativa a crediti <i>performing</i> (e.g., riferimento al concetto di supporto durevole etc.).</p>
<p><u>5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 114.2, il presente articolo si applica anche alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate da banche, intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 e da organismi di investimento collettivo del risparmio, nonché a quelle effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130. La comunicazione è effettuata rispettivamente dalla banca acquirente, dall'intermediario finanziario acquirente, dal gestore come definito all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130.</u></p>	<p>Da un punto di vista sistematico, il contenuto di questa previsione potrebbe essere ripartito tra le pertinenti disposizioni del TUF e della legge 130/1999, trattandosi di disposizione applicabile a fattispecie radicalmente diverse da quelle disciplinate in questo capo del TUB.</p>
<p><u>6. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la Banca d'Italia, al fine di assicurare la trasparenza nei confronti del debitore ceduto, può identificare ulteriori casi in cui il debitore ceduto è destinatario di una informativa sulla cessione di un credito o di un contratto, disciplinando modalità e contenuti della comunicazione.</u></p>	
<p><u>7. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 58, per le cessioni ivi previste, nonché delle disposizioni in materia di efficacia della cessione del contratto e di efficacia della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto e dei terzi previste dal codice civile e da leggi speciali.</u></p>	<p>A scopo di chiarezza, si potrebbe esplicitare un riferimento alle formalità previste dalla Legge 130/99, che in parte richiamano l'art. 58 TUB (e.g. art. 4 e 7.1 legge 130 / 1999).</p> <p>Inoltre, ferma restando la prevalenza delle norme civilistiche di opponibilità, si prega di valutare se chiarire che “la trasmissione della comunicazione costituisce piena prova dell'intervenuta cessione del credito” o, in alternativa, che “il credito si presume ceduto in favore dell'acquirente per effetto della trasmissione delle comunicazione di cui al comma 1”, e anche con riguardo alle operazioni già effettuate.</p>

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
	Tale soluzione applicativa si giustifica alla luce della responsabilità del gestore e del sistema di presidi approntati dalla normativa di cui alla Direttiva ed al Documento di Recepimento (in particolare alla luce degli obblighi di segnalazione previsti).
<u>Articolo 114.11</u>	
<i><u>(Vigilanza)</u></i>	
1. <u>I gestori di crediti in sofferenza inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.</u>	
2. <u>La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale dei gestori di crediti in sofferenza, anche per il tramite di questi ultimi.</u>	
3. <u>La Banca d'Italia può chiedere, per il tramite dei gestori di crediti in sofferenza, agli acquirenti di crediti in sofferenza e ai debitori ceduti le informazioni utili all'esercizio della vigilanza ai sensi del presente Capo e del Titolo VI.</u>	
4. <u>Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali i gestori di crediti in sofferenza abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.</u>	Il comma 1 prevede l'esecuzione di obblighi di segnalazione e la trasmissione dei bilanci, adempimenti che non possono ritenersi dovuti dalle società di recupero ex art. 115 TULPS che sono escluse dalla vigilanza. Si suggerisce quindi la cancellazione del comma.
5. <u>La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale sui gestori di crediti in sofferenza aventi ad oggetto: il governo societario, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, e i controlli interni.</u>	Si ritiene opportuno chiarire che la vigilanza svolta dalla Banca d'Italia nei confronti dei gestori non potrà mai avere ad oggetto profili di vigilanza prudenziale rispetto ai crediti (di cui non si rinvia la necessità posto che, come rappresentato nella stessa Direttiva al Considerando (40) "Poiché non creano nuovi crediti

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
	<p><i>ma, al contrario, così come stabilito dalla presente direttiva, acquistano a proprio rischio solo contratti di credito deteriorato esistenti, gli acquirenti di crediti non destano preoccupazioni sotto il profilo prudenziale e il loro potenziale contributo al rischio sistemico è trascurabile”). Tale chiarimento dovrebbe essere altresì finalizzato a far sì che i gestori ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali (ad es. le società di recupero ex art. 115 TULPS in regime di esternalizzazione ai sensi della circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e degli Orientamenti in materia di esternalizzazione del 25 febbraio 2019 (EBA/GL/2019/02)) non siano soggetti a detta vigilanza.</i></p>
<p>6. <u>La Banca d'Italia può:</u></p>	
<p>a) <u>convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti dei gestori di crediti in sofferenza per esaminare la situazione degli stessi;</u></p>	
<p>b) <u>ordinare la convocazione degli organi collegiali dei gestori di crediti in sofferenza, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;</u></p>	
<p>c) <u>procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali dei gestori di crediti in sofferenza quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);</u></p>	
<p>d) <u>adottare per le materie indicate al comma 5, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli gestori di crediti in sofferenza riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria; le procedure per la gestione dei rapporti con i debitori.</u></p>	
<p>7. <u>La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci o i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.</u></p>	

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
<p>8. <u>La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i gestori di crediti in sofferenza o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali e chiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorità competente dello Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza e dello Stato in cui è stato concesso il credito, se diverse, l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimi nei confronti di gestori di crediti in sofferenza o dei soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali. La Banca d'Italia richiede la collaborazione delle autorità competenti dello Stato ospitante ovvero richiede alle autorità competenti dei medesimi Stati di effettuare tali accertamenti. Queste ultime possono specificare, caso per caso, le modalità con cui ottemperare alla richiesta di collaborazione.</u></p>	
<p>9. <u>Le autorità competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali o i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali, che operano nel territorio della Repubblica, richiedendo la collaborazione della Banca d'Italia, che può specificare, caso per caso, le modalità con cui ottemperare alla richiesta. Se le autorità competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti. Gli esiti degli accertamenti sono comunicati senza indugio all'autorità competente dello Stato di origine.</u></p>	
<p>10. <u>La Banca d'Italia esercita i controlli sulle attività svolte nel territorio della Repubblica dai gestori di crediti dell'Unione europea e sui soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali, con le modalità da essa stabilite per le finalità previste dal presente Capo e dal Titolo VI. Su questi soggetti, la Banca d'Italia, d'iniziativa, può effettuare verifiche, ispezioni e indagini, anche informative, sulle attività di gestione di crediti svolte nel territorio della Repubblica. I risultati dei controlli sono comunicati senza indugio all'autorità competente dello Stato di origine.</u></p>	
<p>11. <u>Quando risulta la violazione, da parte di gestori di crediti dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 114.9, degli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente Capo, la Banca d'Italia ne dà</u></p>	

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
<p><u>comunicazione all'autorità dello Stato di origine affinché quest'ultima adotti i provvedimenti necessari a porre termine alle irregolarità. Restano fermi i poteri della Banca d'Italia ai sensi del Titolo VI.</u></p>	
<p><u>12. In caso di continuazione della violazione, quando mancano o risultano inadeguati i provvedimenti, anche sanzionatori, dell'autorità dello Stato di origine, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi collettivi dei debitori, la Banca d'Italia può adottare nei confronti dei gestori di crediti dell'Unione europea le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere ulteriori attività di gestione di crediti in sofferenza, dandone comunicazione all'autorità dello Stato di origine. Il divieto di intraprendere ulteriori attività di gestione di crediti in sofferenza cessa di avere effetto quando le autorità dello Stato di origine abbiano adottato provvedimenti adeguati, ovvero il gestore di crediti dell'Unione europea abbia intrapreso le azioni necessarie per porre rimedio alla violazione.</u></p>	
<p><u>13. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo anche alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.</u></p>	
<p><u>Articolo 114.12</u></p>	
<p><i><u>(Scambio di informazioni e cooperazione)</u></i></p>	
<p><u>1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, la Banca d'Italia, nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, coopera, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati membri per agevolare le rispettive funzioni e garantire l'applicazione coordinata dell'azione di vigilanza, anche al fine di evitare duplicazioni nell'applicazione di sanzioni o misure correttive. In particolare, la Banca d'Italia informa le autorità competenti dello Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza e dello Stato in cui è stato concesso il credito, se diverse:</u></p>	

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
<p><u>a) su richiesta o ove ritenuto opportuno, dell'esito delle valutazioni in merito all'adeguatezza delle strutture organizzative o delle procedure per la tutela dei debitori ceduti;</u></p>	
<p><u>b) delle sanzioni amministrative e delle misure adottate ai sensi del presente Capo e del Titolo VI.</u></p>	
<p>Articolo 114.13</p>	
<p><u>(Rinvio)</u></p>	
<p><u>1. Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24 e 52, nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. L'autorizzazione prevista nell'articolo 19 è rilasciata valutando esclusivamente la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25, secondo quanto previsto dal comma 3.</u></p>	
<p><u>2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gestori di crediti in sofferenza devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e, a questo fine, devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità e soddisfare criteri di competenza e correttezza. Ad essi si applica l'articolo 26, commi 3, lettere a), b), limitatamente ai requisiti di professionalità, c), d) ed f), 5 e 6.</u></p>	
<p><u>3. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in gestori di crediti in sofferenza si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b).</u></p>	
<p><u>4. Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7.</u></p>	<p>Trattasi di scelta di <i>policy</i>, ma dai richiami contenuti nella disposizione si comprende che i gestori di crediti sarebbero sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Si suggerisce in ogni caso di utilizzare una formula che chiarisca in modo esplicito questo aspetto.</p>

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
<p>5. <u>La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.</u></p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 114.14</u> <i>(Reclami ed esposti)</i></p>	
<p>1. <u>La Banca d'Italia disciplina le procedure che i gestori di crediti in sofferenza adottano per la gestione dei reclami presentati dai debitori.</u></p>	
<p>2. <u>I debitori ceduti possono presentare alla Banca d'Italia, secondo la procedura dalla stessa pubblicata, esposti relativi agli acquirenti di crediti in sofferenza, ai gestori di crediti in sofferenza o ai soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza.</u></p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO VI</p>	
<p style="text-align: center;">TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI</p>	
<p style="text-align: center;">Capo I</p>	
<p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p>	
<p style="text-align: center;">Capo I-bis</p>	
<p style="text-align: center;">Credito immobiliare ai consumatori</p>	
<p style="text-align: center;">Articoli da 120-quinquies a 120-octiesdecies</p>	
<p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p>	

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
Articolo 120-noviesdecies	
<i>(Disposizioni applicabili)</i>	
1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118 , 119, 120, comma 2, 120-ter, e-120-quater e 125-septies .	
2. Il finanziatore e l'intermediario del credito forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 127-bis.	
3. <u>Il finanziatore comunica al consumatore, con preavviso minimo di due mesi, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali del contratto di credito illustrando il contenuto della modifica e le condizioni e i termini per l'efficacia della stessa. La comunicazione indica anche le procedure di reclamo disponibili per il consumatore, con l'indicazione dei relativi termini, nonché la facoltà di inviare un esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti.</u>	
4. <u>Per quanto non diversamente disposto dal comma 3, si applica l'articolo 118 e la relativa comunicazione al consumatore è integrata con le informazioni di cui al comma 3.</u>	
Capo II Credito ai consumatori	
Articoli da 121 a 125	
<i>(omissis)</i>	

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
<p align="center">Articolo 125-bis (Contratti e comunicazioni)</p>	
<p>1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfino i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti.</p>	
<p>2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2.</p>	
<p>3. In caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.</p>	
<p><u>3-bis. Il finanziatore comunica al consumatore, con preavviso minimo di due mesi, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali del contratto di credito illustrando il contenuto della modifica e le condizioni e i termini per l'efficacia della stessa. La comunicazione indica anche le procedure di reclamo disponibili per il consumatore, con l'indicazione dei relativi termini, nonché la facoltà di inviare un esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti.</u></p>	
<p><u>3-ter. Per quanto non diversamente disposto dal comma 3-bis, si applica l'articolo 118 e la relativa comunicazione al consumatore è integrata con le informazioni di cui al comma 3-bis.</u></p>	
<p>4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalità di tale comunicazione.</p>	

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.	
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.	
7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; b) la durata del credito è di trentasei mesi.	
8. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su: a) il tipo di contratto; b) le parti del contratto; c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.	
9. In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.	
Articoli da 125-ter a 125-novies	
<i>(omissis)</i>	
<u>Articolo 125-decies (Inadempimento del consumatore)</u>	

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
<p>1. <u>Il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, nonché ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore.</u></p>	
<p>2. <u>Il finanziatore non può imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso.</u></p>	<p>Non è chiaro se nel concetto di <i>oneri</i> rientri anche l'applicazione del tasso di mora. Si potrebbe suggerire una eccezione espressa al riguardo.</p> <p>In aggiunta a quanto sopra, si prega di valutare anche l'inserimento della seguente specifica <i>"Nel definire i livelli di oneri da applicare al consumatore inadempiente, il finanziatore tiene conto dei livelli di costo mediamente sostenuti nella gestione del recupero di crediti appartenenti alla medesima categoria"</i></p>
<p>Articoli da 126 a 126-<i>vicies sexies</i></p>	
<p>(<i>omissis</i>)</p>	
<p>Capo III</p>	
<p>Regole generali e controlli</p>	
<p>Articoli 127 a 127-<i>bis</i></p>	
<p>(<i>omissis</i>)</p>	

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
Art. 128	
<i>(Controlli)</i>	
<p>1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, <u>e</u> gli intermediari finanziari <u>e i gestori di crediti in sofferenza</u>. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter, e 114-undecies, comma 2-bis.</p>	
<p><u>1-bis. Il comma 1 si applica anche ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni di tutela del debitore ceduto previste dal Titolo V, Capo II, e delle relative disposizioni attuative.</u></p>	
<p>2. <i>(Abrogato)</i>.</p>	
<p>3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), e), <u>ed e-bis) ed e-ter</u>, e 4.</p>	
Articoli da 128-bis a 129	
<i>(omissis)</i>	
TITOLO VIII	
SANZIONI	
Capo I e Capo II	
<i>(omissis)</i>	

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
Capo IV Partecipazioni	
Articolo 139	
<i>(Partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari)</i>	
1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, commi 2 e 2-bis, nonché la violazione delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1 e 3, dell'articolo 25, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.	
1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110 e dall'articolo 114.13 .	
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall'articolo 20, commi 2 e 2-bis, anche in quanto richiamati dall'articolo 110, fornisce false indicazioni è punito con l'arresto fino a tre anni.	
3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società di partecipazione finanziaria e nelle società di partecipazione finanziaria mista autorizzate ad assumere la qualifica di capogruppo ai sensi dell'articolo 60-bis. La sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si applica per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società di partecipazione finanziaria e nelle società di partecipazione finanziaria mista autorizzate ai sensi degli articoli 69.1 e 69.2.	
3-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.	

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
Articolo 140	
<i>(Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista ed in intermediari finanziari)</i>	
1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.	
1- bis. Le medesime sanzioni si applicano per l'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110 <u>e dall'articolo 114.13.</u>	
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel comma 1-bis fornisce indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre anni.	
2- bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.	
Capo IV-bis	
Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi	
Articolo 140-bis	
<i>(omissis)</i>	
Capo V Altre sanzioni	
Articoli da 141 a 143	
<i>(Abrogati)</i>	

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
Articolo 144	
<i>(Altre sanzioni amministrative alle società o enti)</i>	
<p>1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, <u>dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali</u>, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:</p>	<p>Si richiede l'esclusione dei "soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali" dal novero dei destinatari delle sanzioni, in quanto i fornitori di servizi non sono assoggettati, ai sensi della direttiva, alla vigilanza diretta da parte della Autorità Competente a vigilare sui gestori di crediti.</p>
<p>a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter, 54, 55, 60-bis, commi 1 e 4, 61, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8,</p>	
<p>69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, <u>114.3, commi 4 e 5, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52</u>, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;</p>	

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
<i>(omissis)</i>	
b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124, 126- <i>quater</i> e 126- <i>novies</i> , comma 3, 126- <i>undecies</i> , commi 3 e 4, 126- <i>duodecies</i> , 126- <i>quaterdecies</i> , comma 1, 126- <i>septiesdecies</i> , comma 1, e 126- <i>vicies quinquies</i> o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;	
c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120- <i>quater</i> , 125, commi 2, 3 e 4, 125- <i>bis</i> , commi 1, 2, 3, 3-<i>bis</i> , 3-<i>ter</i> e 4, 125- <i>octies</i> , commi 2 e 3, 125-<i>decies</i> , 126, 126- <i>quinquies</i> , comma 2, 126- <i>sexies</i> , 126- <i>septies</i> 126- <i>quinquiesdecies</i> , 126- <i>octiesdecies</i> , 126- <i>noviesdecies</i> , comma 1, 126- <i>vicies</i> , 126- <i>vicies semel</i> , 126- <i>vicies ter</i> , 127, comma 01 e 128- <i>decies</i> , comma 2 e comma 2- <i>bis</i> , o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;	
d) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40- <i>bis</i> o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 8;	
e) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso;	
<i>e-bis</i>) inosservanza, da parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, degli articoli 120- <i>octies</i> , 120- <i>novies</i> , 120- <i>undecies</i> , 120- <i>duodecies</i> , 120- <i>terdecies</i> , 120- <i>quaterdecies</i> , 120- <i>septiesdecies</i> , 120- <i>octiesdecies</i> , 120- <i>noviesdecies</i> ;	

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
<p><u>e-ter) inosservanza degli articoli 114.7, comma 2, 114.8, 114.10, 114.13 in relazione al Titolo VI, e 114.14, comma 1, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.</u></p>	
<p>1-bis. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a una società di partecipazione finanziaria o a una società di partecipazione finanziaria mista che, nonostante l'ottenimento dell'esenzione prevista dall'articolo 60-bis, comma 3, o la revoca dell'autorizzazione disposta ai sensi dell'articolo 60- bis, comma 5, eserciti il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 61, comma 1.</p>	
<p><u>1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicata dalla Banca d'Italia a chiunque eserciti l'attività di gestione di crediti in sofferenza al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 114.2 e 114.3, comma 1, nonché all'acquirente di crediti in sofferenza in caso di inosservanza degli articoli 114.3, commi 2, 3 e 6, e 114.8. Se la violazione è commessa da una persona fisica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro.</u></p>	
<p>(omissis)</p>	
<p>8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e), <u>ed e-bis) ed e- ter)</u>, e 4 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.</p>	<p>In linea generale, data la potenziale grande variabilità delle dimensioni dei gestori, si invita a valutare l'inserimento di criteri di indirizzo della normazione secondaria che tengano espressamente conto della dimensione del soggetto sanzionato e della gravità dell'inadempimento.</p>
<p>Articolo 144-bis</p>	
<p>(Ordine di porre termine alle violazioni)</p>	

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
<p>Per le violazioni previste dall'articolo 144, comma 1, letteralettere a) ed e-ter, quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Banca d'Italia può, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti della società o dell'ente una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.</p>	
<p>2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito la Banca d'Italia applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 144, comma 1; l'importo delle sanzioni è aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 144.</p>	
<p>Articolo 144-ter</p>	
<p><i>(Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale)</i></p>	
<p>1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate dall'articolo 144, comma 1, letteraae a) ed e-ter, e comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni:</p>	
<p>a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali;</p>	

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
<p>b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-<i>bis</i>, comma 1, lettera d), 67-<i>ter</i>, comma 1, lettera d), 108, comma 3, lettera d), 109, comma 3, lettera a), 114-<i>quinqies</i>.2, comma 3, lettera d), 114-<i>quaterdecies</i>, comma 3, lettera d);</p>	
<p>c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o dell'articolo 53, commi 4, 4-<i>ter</i>, e 4-<i>quater</i>, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata.</p>	
<p>2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 144-<i>bis</i> da parte della società o dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro.</p>	
<p>3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 144-<i>quater</i>, la Banca d'Italia può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione.</p>	
<p>4. Si applica l'articolo 144, comma 9.</p>	
<p>2. <u>MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010 n. 39</u></p>	
<p>Articoli da 1 a 19</p>	

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
<i>(omissis)</i>	
Art. 19-bis	
<i>(Enti sottoposti a regime intermedio)</i>	
1. Sono enti sottoposti a regime intermedio:	
a) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;	
b) le società di gestione dei mercati regolamentati;	
c) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;	
d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;	
e) le società di intermediazione mobiliare;	
f) le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni di diritto italiano dalle medesime gestiti;	
f-bis) i fondi comuni di investimento di diritto italiano gestiti da società di gestione UE, GEFIA UE e non UE;	
g) le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso;	
h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;	
i) gli istituti di moneta elettronica;	
l) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB;	
m) <u>i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB.</u>	
	Considerata l'assenza di un rischio sistemico e la segregazione patrimoniale delle somme incassate per conto dei clienti si

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
	suggerisce di valutare l'esclusione dei gestori dall'obbligo di revisione del bilancio.
<p>2. Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime intermedio è assoggettato a revisione legale ai sensi del presente decreto. Negli enti sottoposti a regime intermedio, nelle società controllate da enti sottoposti a regime intermedio, nelle società che controllano enti sottoposti a regime intermedio e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.</p>	
3. <u>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI DEL DECRETO LEGISLATIVO</u>	
Art. YYY	
<i>(Disposizioni transitorie e finali concernenti le modificazioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)</i>	
<p>1. <u>Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.</u></p>	
<p>2. <u>Le disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Capo II del Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto legislativo, sono adottate entro [●] mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.</u></p>	<p>In assenza delle norme secondarie relative al regime di autorizzazione è impossibile presentare la domanda di autorizzazione. Si chiede di chiarire i tempi previsti per il completamento del quadro normativo regolamentare ovvero stabilire un termine <i>per relationem</i> che decorra da tale completamento (v. anche comma 7 sotto).</p>
<p>3. <u>Fermo restando quanto previsto dagli articoli 114.2 e 114.3, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotti dal presente decreto, i soggetti che</u></p>	<p>Le disposizioni relative al regime transitorio creano una delicata questione relativa alle posizioni già uscite dal sistema bancario</p>

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
<p><u>svolgono attività di gestione di crediti in sofferenza possono continuare a svolgere queste attività fino al 29 giugno 2024. Entro tale data essi ottengono l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 114.4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, oppure cessano di svolgere le attività che comportano l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo citato.</u></p>	<p>(i.e., crediti già acquistati, ad es. dalle società di recupero crediti ex art. 115). In tal senso, la norma potrebbe essere interpretata nel senso che tali soggetti debbano nominare un gestore anche per i crediti <i>già</i> acquisiti, e ciò crea problemi rilevanti, sia perché l'adempimento di tale obbligo potrebbe incidere sui <i>business plan</i> di tali operazioni, sia perché i gestori si ritroverebbero sprovvisti delle informazioni identificative dei crediti la cui trasmissione è ora prevista per i venditori da parte della Direttiva NPL (necessarie, ad es., per la segnalazione in Centrale dei Rischi).</p> <p>Si propone quindi di chiarire che il regime previsto dal Documento di Consultazione “non troverà applicazione per crediti già trasferiti alla data di entrata in vigore delle norme di recepimento che, in conformità all'ordinamento previgente, non fossero oggetto di segnalazione successivamente alla relativa cessione” (o comunque del 29 dicembre 2023).</p> <p>Conseguentemente, in relazione a tali crediti, <i>inter alia</i>, (i) non sarà necessaria la nomina di un gestore di crediti; e (ii) tali crediti non saranno oggetto di nuova segnalazione in Centrale dei Rischi.</p> <p>Quanto alla data del 29 giugno 2024, si propone di eliminare tale termine modificandolo con il riferimento al “termine che cade 6 mesi dalla data in cui il quadro regolatorio di riferimento risulta completo”.</p> <p>Tale estensione del termine risulta coerente con il termine del 29 giugno 2024 che era previsto nella Direttiva sull'assunto della</p>

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
	implementazione legislativa e regolamentare della stessa entro il 31 dicembre 2023.
<p>4. <u>Fermo restando quanto previsto dalla disciplina attuativa dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come richiamato dall'articolo 114.13 del medesimo decreto legislativo, [fino all'entrata in vigore delle modifiche alla citata disciplina attuativa] ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gestori di crediti in sofferenza si applicano i requisiti di professionalità previsti per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e definiti di minore dimensione ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo decreto legislativo.</u></p>	<p>Si prega di valutare la necessità del regime transitorio considerata il contenuto degli articoli precedenti ed in particolare dell'art. 114.13 – alla luce dell'indicazione puntuale dei paragrafi di riferimento dell'art. 26 operata all'interno del testo.</p>
<p>5. <u>Non costituisce attività di gestione di crediti in sofferenza ai sensi del Capo II del Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'attività esercitata, sulla base di un accordo di esternalizzazione di funzioni aziendali, da società titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per conto di gestori, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, banche e intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, nonché di gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto legislativo.</u></p>	<p>Si suggerisce di inserire la formula <i>“L'attività prestata da società titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 si presume in tutti i casi sopra indicati limitata alle sole attività di riscossione o recupero dal debitore, conformemente al diritto nazionale, dei pagamenti dovuti in relazione ai crediti oggetto di gestione e dai relativi contratti”</i>.</p> <p>Tale chiarimento aiuterebbe a superare l'attuale contrasto giurisprudenziale relativo alla legittimazione dei c.d. <i>special servicer</i>.</p> <p>Si evidenzia come la richiesta trovi base giuridica nei considerando 31 e 32 della Direttiva e nell'articolo 12, comma 1 (v. in part. Lett. a) e b)) che disciplinano espressamente il contenuto del contratto di esternalizzazione da parte del gestore di crediti (e quindi non è ipotizzabile alcuna attività di affidamento</p>

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI
	<p>in gestione diversa da quella riportata sopra, anche in considerazione del quadro giuridico nazionale applicabile).</p> <p>In aggiunta a quanto sopra, si prega di valutare l'inserimento di una ulteriore specifica secondo cui <i>“in presenza di esternalizzazione di servizi, si considerano validamente e legittimamente svolte le attività di recupero giudiziale e incasso stragiudiziale anche se condotte sulla base di procure conferite direttamente dal soggetto titolare dei crediti alla società titolare della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”</i>.</p> <p>Da ultimo, con riguardo alle operazioni di cartolarizzazione, si prega di valutare l'inserimento di una ulteriore precisazione, per cui l'ambito di esonero dall'applicazione delle nuove norme riguarda tutte le operazioni di cartolarizzazione <i>“incluse le operazioni di cartolarizzazione senza segmentazione del rischio”</i></p>
<p><u>6. Fino all'entrata in vigore delle modifiche alla disciplina attuativa dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'attività di acquisto di crediti a titolo oneroso prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, si intende riferita all'acquisto di crediti diversi da quelli classificati in sofferenza ai sensi del Capo II del Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, continua a trovare applicazione limitatamente alla fattispecie di cui al numero 1), punto ii).</u></p>	
<p><u>7. Le modifiche di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di competenza della Banca d'Italia di cui al comma 2.</u></p>	

ALLEGATO A
SOCI ORDINARI DELLA ASSOCIAZIONE

1. A.C.M. CONSULTING SRL
2. ABBREVIA SPA
3. ACCESSIT SRL
4. ADVANCING TRADE SPA
5. AGECCREDIT SRL
6. AGENZIA AFI SRL
7. AK NORDIC AB Succursale per l'Italia
8. ALETHEIA SRL
9. ALFA RECUPERO CREDITI SRL
10. AP SOLUTION SRL
11. ARCOBALENO MANAGEMENT SRL
12. ARES SRL
13. ARGO GE.RE.CRE. SRL
14. AXACTOR ITALY SPA
15. AXIS SPA
16. AXIST SRL
17. A-ZETA SRL
18. BCMGLOBAL ASI LIMITED
19. BLUE SERVICE SRL Unipersonale
20. C.R. LEGAL SERVICES SRL
21. C.R. SERVICE SRL
22. CALL&CTION SRL
23. CALLMIA SRL
24. CERTA CREDITA SRL
25. CERVED CREDIT COLLECTION SPA
26. CITY RECUPERO CREDITI SRL
27. CMS SRL

28. CODEACTIVOS SA
29. COFACE ITALIA SRL
30. COLLECTION PROJECT SERVICE SRL
31. CONFEMA SRL
32. CONNETIKA SRL
33. CONSULFIN SRL
34. CONSULGEST ITALIA SRL
35. COSMOREC SRL
36. COVISIAN CREDIT MANAGEMENT SPA
37. COVISIAN S.p.A.
38. CR GEST SRL
39. CRE SERVICE SRL
40. CREDECO SRL
41. CREDEN SPA
42. CREDICIÒ SRL
43. CREDIGER SRL
44. CREDIRES SRL
45. CREDIT CONSULTING SRL
46. CREDIT REPORT SRL
47. CREDIT2CASH SRL
48. CREDITER SRL
49. CREDIT-ON SRL
50. CREDITREFORM DRESDEN Aumueller KG
51. CREROS SAS DI VIGLIATORE R&C
52. CRIBIS CREDIT MANAGEMENT SRL
53. CROMA SRL
54. CROMA RECUPERI SRL
55. D.G. di Dore Giacomo&C. SAS
56. DALMA SRL
57. DB MEC SRL
58. DELOITTE BUSINESS SOLUTION SRL SOCIETA' BENEFIT
59. DOMASS SRL

60. DUE EFFE SRL
61. DYNAMIS SRL
62. E.N.I. A RL - Esazione Nazionale Italiana
63. eCollect AG
64. ESACONSULT SRL
65. ESSEGIBI SERVICE SPA
66. EULER HERMES SERVICES ITALIA SRL
67. EURO EXECUTIVE SRL
68. EURO GES.C. SRL
69. EUROCOLLECTION SRL
70. EUROPA FACTOR SPA
71. EXCELLENCE SRL
72. F.G. GROUP SRL
73. FAIRFIELD MARKETPLACE SPA
74. FAKTOREC SRL
75. FIDES SPA
76. FINARC SRL
77. FININT REVALUE SPA
78. FIRE SPA
79. FORTNES SPA
80. FP CREDIT SRL
81. G.B.L. SRL
82. GARDANT LIBERTY SERVICING SPA
83. GBV GESTIONI SRL
84. GE.RI.C.O. SRL
85. GENAFIN SRL
86. GENERALE GESTIONE CREDITI SRL
87. GOODMAN MARSHALL SRL
88. GSM SOLUTION SRL
89. HAMILTON SPA
90. HEXA SRL
91. HOIST ITALIA SRL

92. I.N.CR.I. ARL
93. I.NA.GE.C. SRL
94. I.R.C. FAST SRL
95. IFIS NPL SERVICING SPA
96. INFORMA CREDIT SRL
97. INTEGRATED SYSTEM CREDIT CONSULTING FINTECH SPA
98. INTELLCREDIT SPA
99. INTENSIVE CREDIT COLLECTION SRL
100. INTERNATIONAL CREDIT SRL
101. INTRUM ITALY SPA
102. IQERA ITALIA SPA
103. ITALIAN CREDIT SRL
104. IXIGEST SRL
105. JULIA PORTFOLIO SOLUTIONS SPA
106. KEY PEOPLE SRL
107. KREDIS SRL
108. KRUK ITALIA SRL
109. LA SCALA SERVICE SRL
110. LINK FINANZIARIA SRL
111. LOCAM GESTIONI SRL
112. MASTER MIND NPL SL
113. MAX.SI TRADE SRLS
114. MBCONTACT SOLUTIONS SRL
115. MBCREDIT SOLUTIONS SPA
116. MEDIACOM SRL
117. MEDIACREDIT SRL
118. MEGARA SRL
119. MG STUDIO PROFESSIONALE SRL
120. MIRO' SRL
121. ML SERVIZI SAS di Lanciaprima Marco Dario&C
122. NATIONALCREDIT.IT SRL
123. NEW CREDIT SOLUTIONS SRL

124. NEW ORVE SAS
125. NIVI SPA
126. NPL MANAGEMENT SPA
127. OFFICINE CST SPA
128. OMEGA MEDIAZIONI SRL
129. ONE SRL
130. OSIRC SOLUTION SRL
131. PARR CREDIT SRL
132. PCMI SPA
133. PHONIKA SPA
134. PLAAS SRL
135. PM71 SRL
136. PRELIOS CREDIT SERVICING SPA
137. PREMIER SRL
138. QUINSERVIZI SPA
139. R.C. COLLECTION SRL
140. R.E.D.S. INFORMATICA SRL
141. RCS - REPORT CONSULTING SERVICES SRL
142. REAL CREDIT SAS
143. RECON CREDIT CARE SRL
144. RECOV ITALIA SRL
145. RECREDIT SERVICE SRL
146. REGIE SRL
147. Rinaldo Vaira - STUDIO EUROPEO GESTIONE INSOLUTI SAS di Busso Beatrice e C.
148. RS SERVIZI SRL
149. S.I.R. SAS
150. S3 SERVICER NPL SPA
151. SAGRES SPA
152. SARDA RECUPERI SRL
153. SERCOM SRL
154. SERFIN 97 SRL
155. SERVICE CREDIT SPA

- 156. SERVICE LINES SRL
- 157. SI COLLECTION SPA
- 158. SIGGER CONSULTING SRL
- 159. SO.GE.C. SRL SOCIETA' GESTIONE CREDITI
- 160. SOCIETA' SERVIZI TRIVENETO SRL
- 161. SOREC SRL
- 162. SORIT SPA
- 163. SPECIAL GARDANT SPA
- 164. STAF SERVICE SRL
- 165. STAR CREDIT SRL
- 166. STUDIO AMU SRL
- 167. STUDIO CO.GE.FIN. SRL
- 168. STUDIO G.E.C.O. SRLS
- 169. STUDIO LUZZI&ASSOCIATI SRL
- 170. STUDIO PTF SRL
- 171. STUDIO UNO SAS
- 172. SUD CREDIT SRL
- 173. SYNERGY KEY SRL
- 174. SYSTEM HOUSE SRL
- 175. T.C.S. TEMPONE CREDIT SOLUTIONS SRL
- 176. TEAM BUSINESS SOLUTION SRL
- 177. TEAM COMPANY SRL
- 178. TEAM EVOLUTION SPA
- 179. TESEO SRL
- 180. TROVSOLVING SRL
- 181. UP CREDIT SRL Unipersonale
- 182. ZOLVA SPA

ALLEGATO B
ELENCO SOCIETÀ NON ADERENTI A UNIREC CHE HANNO CONDIVISO IL PRESENTE DOCUMENTO

1. ARECneprix
2. doValue